



COMUNE DI CHITIGNANO

PROVINCIA DI AREZZO

piazza Arrigucci 1 - 52010 CHITIGNANO
Tel. 0575596713 Fax. 0575596244 – Partita IVA 00258740513
e-mail – chitignano@casentino.toscana.it - www.comune.chitignano.aretzo.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 11-01-2023

ORIGINALE

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di gennaio alle ore 18:05, in seduta in videoconferenza su piattaforma denominata "Cisco Webex Meetings" in base al Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale approvato con delibera C.C. n. 4 del 25/03/2022, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, in seduta pubblica e virtuale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale, anch'egli partecipante alla seduta in videoconferenza su piattaforma denominata "Cisco Webex Meetings" in base all'art. 9 del suddetto regolamento, verifica alle ore 18:05, la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, che risultano essere i seguenti:

GAMBASSINI ANDREA	A	BENDONI DANIELE	P
LORENZINI SARA	P	LAURITA PAOLO	P
CALBI VALENTINA	P	LUMACHI GRAZIANO	A
CECCATTINI DAVIDE	P	SANTONI CINZIA	A
RIGHINI LAURA	P	LAZZERI ALESSANDRO	A
CHISCI ALESSIA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4;

Assume la presidenza il VALENTINA CALBI in qualità di Sindaco assistita dal segretario comunale MARIANO COCCHIARELLA

Sussistendo la presenza del numero legale, il Consiglio Comunale procede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CHITIGNANO

Il Sindaco illustra,

Richiamata la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Dato atto che si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- *interessi per ritardata iscrizione a ruolo;*
- *sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973),*
e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
 - *capitale;*
 - *rimborso spese per procedure esecutive;*
 - *diritti di notifica.*

Accertato che diversamente da quanto previsto per l'annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 al 2015 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente Nazionale della Riscossione e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97.

Visto che la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro impatta in definitiva sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune limitatamente alle quote accessorie (sanzioni e interessi) e con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, restando inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.

Appurato che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Preso atto che sono state comunicate dall'Agente della Riscossione le modalità per comunicare l'eventuale provvedimento di non applicazione da parte degli enti interessati dal provvedimento di "Stralcio" dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (Legge n. 197/2022).

Visto che la "Comunicazione" di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 deve essere effettuata trasmettendo ad AdER, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:

1. *il "**modulo - pdf**" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "**Enti Creditori Beneficiari**" firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);*
2. *copia del provvedimento adottato.*

Dato atto

- *che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Chitignano presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;*
- *che la scelta eventuale dell'ente di annullare tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, alla data del 31 gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 obbligherebbe il Comune ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai principi armonizzati vigenti deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento di titoli esecutivi non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto;*
- *che la suddetta misura impatterebbe negativamente sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio in parte compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della legge. 197/2022;*

Stimata non conveniente la procedura automatica di annullamento parziale dei carichi di ruolo disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i potenziali effetti negativi sulle finanze dell'ente che potrebbe produrre la misura di stralcio.

Citato l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 1 comma 775, della legge 29 dicembre 2022, nr. 197 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

Richiamato il "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale" di cui all'art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/04/2014, modificato con la delibere n. 12/2016, n. 18/2020 e da ultimo con deliberazione C.C. n. 8 del 29/06/2021;

Ricordato il d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

CON voti unanimi e favorevoli, resi per appello nominale, anche per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1) di avvalersi dell'art. 1, commi 229 della legge di Bilancio 2023 esercitando la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (limitatamente alle sanzioni e interessi) dei carichi fino a mille euro iscritti a ruolo affidati all'Agente Nazionale della Riscossione dal 2000 al 2015;
- 2) di comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it il presente provvedimento con unito il "**modulo - pdf**" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "**Enti Creditori Beneficiari**" rinominato e firmato digitalmente;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VALENTINA CALBI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO COCCHIARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a forma autografa.

La presente deliberazione, con separata votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 147, 4° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubb.

La presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ nel sito istituzionale di questo Comune <http://www.comune.chitignano.arezzo.it/> "Albo Pretorio", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Chitignano, lì _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Michela Lorenzini
